

Comune di Collegno (Torino)

Bando n. 4 per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, ai sensi della L.R. n. 3 del 17/02/2010 e s.m.i. e dei regolamenti attuativi

Si rende noto che il Comune di Collegno, con Determinazione Dirigenziale n. 571 del 27/05/2026, ha indetto il “Bando di Concorso n. 4 per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Sociale, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i. e dei relativi regolamenti attuativi”.

Le istanze verranno raccolte dal 3/06/2026 al 24/07/2026.

Per ogni ulteriore informazione consultare il testo del bando reperibile sul sito internet www.comune.collegno.to.it o contattare l’Ufficio Politiche Abitative ai n. 011/4015863 – 011/4015861 – 011/4015860.

La Dirigente del Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport
Dott.ssa Elena Acciari

**Settore Politiche di Coesione Sociale, Educative, di Animazione del Territorio e Sport
- Ufficio Solidarietà Sociale -**

**BANDO N. 4
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE**

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 dell'06/05/2026 avente ad oggetto: **“BANDO N. 4 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 17 FEBBRAIO 2010 E S.M.I. E DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI. INDIRIZZI - D.I.E.”**

SI RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Ai sensi dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale del giorno 22/02/2019 n. 21-8447, l'ambito territoriale di riferimento comprende i Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

Alla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. possono partecipare al presente bando di concorso i richiedenti che possiedono i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale, o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale n. 19 alla data di pubblicazione del bando;

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento,

con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e di un patrimonio mobiliare e immobiliare registrato non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, non superiore ad € 25.326,56

Tutti i requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito relativo all'indicatore ISEE che non potrà eccedere in ogni caso il doppio del limite di accesso di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento n. 14 della L.R. 3/2010 e s.m.i.

DISPOSIZIONI RISERVATE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, agli operatori sanitari, nonché alle vedove e agli orfani degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del fuoco saranno inseriti, a cura della Commissione Regionale di cui all'art. 7 della LR 3/2010 e s.m.i, in un'apposita graduatoria dalla quale il Comune attingerà per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi. Per la pubblicità a tali categorie di richiedenti, il Comune informerà la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - in merito all'emissione del presente Bando.

DEFINIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITÀ E TERMINI

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

dal 03/06/2026 alle 23.59 del 24/07/2026

La domanda dovrà essere presentata unicamente on line in modalità telematica autenticandosi tramite SPID o CIE, accedendo alla piattaforma dedicata sul sito del Comune di Collegno.

Per i soli lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di giorni 30 (TRENTA) e avrà scadenza il giorno 23/08/2026 con le medesime modalità.

Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal presente bando. Non è possibile modificare una domanda una volta inviata. In caso di più compilazioni, soltanto l'ultima istanza inviata sarà oggetto di valutazione istruttoria.

È possibile inoltre prendere appuntamento con l'Ufficio Politiche Abitative del Comune di Collegno, al fine di approfondire la conoscenza della documentazione da produrre e le modalità di reperimento della stessa. Contestualmente per coloro che necessitano di assistenza nella presentazione on line dell'istanza sarà possibile prenotare un appuntamento con il medesimo ufficio al fine di ricevere assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione al bando. Diversamente dal 3 giugno al 24 luglio sarà possibile inserire la domanda autonomamente on line tramite apposito modello di istanza online.

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. Non sono autocertificabili i seguenti documenti: la condizione di invalidità; gli atti relativi ad un eventuale sfratto o separazione/divorzio/affidamento; eventuale permesso di soggiorno; eventuale contratto di lavoro o documentazione attestante attività lavorativa per i cittadini non appartenenti a uno Stato UE e/o per cittadini italiani e appartenenti a uno Stato UE che lavorano a Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta o Villarbasse.

Si ricorda che, al fine di presentare istanza, è necessario assolvere l'imposta di bollo tramite apposita marca da bollo da € 16,00. All'interno dell'istanza occorre compilare apposita autodichiarazione, inserendo numero seriale (che si trova subito sopra il codice a barre) e data di emissione, e allegare la scansione della marca da bollo annullata.

È fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al Bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro dieci giorni all'ufficio competente.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

All'istruttoria delle domande provvede l'Ufficio Politiche Abitative del Comune di Collegno che, nel caso di documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta, per la consegna. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione di ulteriore documentazione è prorogato di 30 giorni.

VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla verifica delle domande presentate provvede l'A.T.C. del Piemonte Centrale la quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione tramite il Comune di Collegno ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di trenta giorni. Le domande, una volta verificate da ATC, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/10 e s.m.i.. La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria per i lavoratori emigrati all'estero (dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito. Le modalità, i termini perentori, e la procedura obbligatoria per poter opporre regolare ricorso vengono riportate nell'ultima pagina della graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Gli alloggi vengono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune di Collegno ha la facoltà prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R l'aggiornamento della graduatoria avviene mediante inoltro da parte del Comune alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento. Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura del Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione. La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. 3/2010 e s.m.i. e del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.40 del 6 ottobre 2011.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, e loro eventuali modifiche vigenti.

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale e dell'art. 5 della L. 241/1990, la Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Tipaldi Simona, Responsabile politiche abitative e del lavoro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Politiche Abitative tel. 011 4015863 – 61

**LA DIRIGENTE DEL
SETTORE POLITICHE DI COESIONE SOCIALE,
EDUCATIVE, DI ANIMAZIONE
DEL TERRITORIO E SPORT
Dott.ssa Elena ACCIARI**

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)

Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa coloro che accedono ai servizi di solidarietà sociale erogati dall'Amministrazione Comunale ("Interessati"), riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge.

Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della conservazione.

Dati di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno (Torino), tel. 011/40151 pec: posta@cert.comune.collegno.to.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo: dpo@comune.collegno.to.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali saranno trattati con la sola finalità di assicurare l'accesso ai servizi di solidarietà sociale erogati dal Comune di Collegno a favore di stranieri, anziani, disabili e a persone in situazione di difficoltà economica o disagio sociale.

Il trattamento avverrà pertanto sulla base dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un pubblico potere nonché per l'adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto.

In nessun caso, tali dati saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Tipologie di dati trattati

Per la finalità sopra esposta, potranno essere trattati i seguenti dati dell'Interessato e/o dei componenti del suo nucleo familiare:

- dati personali di tipo comune: ad esempio dati identificativi, anagrafici, di contatto, situazione lavorativa, dati relativi alla composizione del nucleo familiare, dati reddituali e patrimoniali e ogni altro dato personale di tipo comune il cui trattamento sia imposto da legge o regolamento per le finalità sopra indicate;
- dati particolari, ovvero dati che potrebbero rilevare l'origine razziale o etnica e relativi allo stato di salute e ogni altro dato particolare il cui trattamento sia imposto da legge o regolamento per le finalità sopra indicate;
- dati relativi a condanne penali e reati.

Fonte dei dati

I dati oggetto di trattamento sono ottenuti direttamente dall'Interessato oppure acquisiti da altri enti.

È possibile l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e cartacee, osservando misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non autorizzati.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti.

Destinatari dei dati

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati potranno essere comunicati anche ai soggetti che hanno titolo all'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto della relativa disciplina.

I dati potranno essere oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente, ove applicabile.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

Periodo di conservazione

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti inclusa l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare e in ogni caso per il tempo previsto dalle norme di legge o regolamento applicabili al Comune.

Diritti dell'interessato

Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all'interessato, inteso come persona cui si riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l'accesso e la rettifica, se inesatti o incompleti.

Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esercizio di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di un pubblico potere, all'interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento e di opporsi al trattamento dei dati.

Per l'esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando al seguente indirizzo mail privacy@comune.collegno.to.it, il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell'apposita sezione sito del sito istituzionale: <https://www.comune.collegno.to.it/privacy>.

Si informa infine che l'interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it.